

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866-ter Governo (<i>Esame e conclusione</i>)	35
DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	37

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni. C. 1542 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	59

SEDE REFERENTE:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	53
AVVERTENZA	58

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 8.50.

Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866-ter Governo.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore*, fa presente che il Governo ha trasmesso la seconda Nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso dell'esame parlamentare dalla Camera dei deputati. Rileva che la Nota di variazioni reca modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa e che la Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, modifica

l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio, aggiornando il totale generale della spesa.

Segnala come dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di stabilità 2014, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, determina incrementi sia sul versante delle entrate sia sul versante della spesa. Osserva che, in termini di competenza, per quanto riguarda le entrate, gli emendamenti hanno determinato un incremento delle previsioni iniziali di circa 628 milioni di euro per l'anno 2014, nonostante una riduzione delle entrate extratributarie di 11 milioni di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi del triennio, evidenzia che l'incremento delle entrate è invece pari a 368 milioni di euro per l'anno 2015 e a 452 milioni di euro per l'anno 2016. In entrambi i casi l'incremento è riferibile unicamente alla crescita delle entrate tributarie.

Sempre in termini di competenza, per quanto riguarda le spese finali, fa presente che gli emendamenti approvati determinano, nell'anno 2014, un incremento del volume della spesa di 535 milioni di euro, dovuto nella più larga parte ad un aumento delle spese di parte corrente al netto degli interessi di 502 milioni di euro e un aumento di 33 milioni di euro delle spese in conto capitale. Rileva che, negli anni successivi, le spese finali aumentano di 365 milioni di euro nell'anno 2015 e di 395 milioni di euro nell'anno 2016, essenzialmente per effetto dell'incremento delle spese di parte corrente.

Rileva che, per quanto attiene ai risultati differenziali, le modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge presentato dal Governo, come modificato dal Senato, determinano un miglioramento del risparmio pubblico pari a 126 milioni di euro nell'anno 2014, 18 milioni di euro nell'anno 2015 e 67 milioni di euro nell'anno 2016. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, segnala che si registra un miglioramento di 93 milioni di euro nel 2014, di 4 milioni di euro nel 2015; nel 2016, il saldo netto da finanziare, già positivo, risulta ulteriormente migliorato

nella misura di 57 milioni di euro. Infine, per quanto concerne il ricorso al mercato, evidenzia come le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato effetti corrispondenti a quelli esaminati con riferimento al saldo netto da finanziare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo ai risultati perseguiti dal disegno di legge di stabilità, ora confluiti nel bilancio dello Stato, rileva che, se dal punto di vista politico il dibattito si presenta complesso, dal punto di vista economico e contabile risultano condivisibili le osservazioni svolte dal relatore, alla luce del miglioramento dei saldi di bilancio realizzati dalla manovra finanziaria.

Maino MARCHI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea su provvedimento in esame, sottolinea i risultati positivi conseguiti dal disegno di legge di stabilità e osserva come, a differenza di quanto da alcuni paventato, le misure adottate non abbiano determinato alcun attacco al cuore dello Stato.

Rocco PALESE (FI) rileva come, a suo avviso, la stessa confusione che ha caratterizzato il lavoro della maggioranza e del Governo, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, sia ora alla base dell'intero impianto del decreto-legge n. 126 del 2016, che la Commissione si accinge a esaminare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato all'onorevole Romano a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come, da un primo esame delle disposizioni del provvedimento in esame, sia necessario avviare un'approfondita riflessione sul tema dei rapporti tra i due rami del Parlamento, sia per quanto riguarda i criteri di ammissibilità che trovano applicazione in sede di emendabilità dei provvedimenti. Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, rileva come gli interventi previsti non attengano solo agli enti locali, ma all'intera amministrazione statale, determinando in tal modo un notevole ampliamento dell'impianto originario del provvedimento. Al riguardo, richiama le disposizioni sul reclutamento del personale delle agenzie fiscali, le misure in materia di giochi d'azzardo, la disposizione volta ad istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, gli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica di aree comprese in siti di interesse nazionale con particolare riferimento all'area di Brindisi. Rammenta, altresì, che tale ultima disposizione si sovrappone all'analoga misura già prevista nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario modificare il testo del provvedimento in esame, al fine di limitarne il contenuto e renderlo conforme all'originario ambito di applicazione.

In particolare, in merito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, osserva che i commi da 1 a 4 prorogano alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, nonché taluni termini previsti da un

decreto legislativo attuativo della medesima legge, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il comma 01 del decreto-legge dispone sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dettate dal titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1 interviene sulla disciplina degli enti coinvolti nella sperimentazione dell'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali.

I commi 2-4 dello stesso articolo intervengono in materia di trasporto regionale ferroviario della Regione Campania modificando alcune disposizioni relative a compiti e poteri del Commissario *ad acta* incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali.

I commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, introdotti al Senato, intervengono in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria, autorizzando la regione per il triennio 2013-2015, a utilizzare nel limite di 20 milioni di euro annui, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.

Fa presente che il comma 5 interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, consentendo l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo e intervenendo sulla gestione dei crediti di Roma Capitale verso le società partecipate. Inoltre i commi 5-*bis* e 5-*ter*, prevedono alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito.

Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 6, il quale consentiva al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota del-

l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che il comma 6-bis dispone che le regioni provvedano entro il 31 ottobre 2014 alla cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali prevedendo, nel caso in cui ciò non avvenga che il Consiglio dei Ministri nomini il Presidente della regione o altro soggetto commissario *ad acta*.

Rileva che i commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 a favore del comune di Milano e l'estensione della possibilità di assunzioni a tempo determinato, fino all'anno 2016, per la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015 (EXPO 2015) e i commi da 7-bis a 7-quater dell'articolo 1, prorogano l'esercizio delle attività di sperimentazione in materia di zone a burocrazia zero fino al 31 dicembre 2014.

Evidenzia che il comma 8-bis attribuisce l'inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico della terza Area ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.

Il comma 8-ter abroga l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico – pubblicate in data 16 ottobre 2009 – relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.

Osserva che il comma 8-quater estende a favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'applicazione della norma che autorizza la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 8-quinquies dif-

ferisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate a coprire le posizioni dirigenziali vacanti attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni; il comma 8-sexies autorizza il Ministero dell'interno ad emanare un decreto per istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, per prevenire e contrastare le attività della criminalità organizzata nell'ambito dell'Expo 2015.

Segnala che il comma 9 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Osserva che il comma 10 prevede uno stanziamento di due milioni di euro per gli interventi conseguenti al mancato completamento dei lavori di sistemazione dei versanti di frana nel comune di Assisi ed estende, inoltre, il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Rileva che i commi 10-bis e 10-ter dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. I soggetti fi-

nanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato di tre anni dalla norma in esame, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

Sottolinea che il comma 10-*quinquies* estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, contenute nel decreto-legge n. 74 del 2012 e nell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici e che il comma 10-*sexies* prevede che per tre anni a decorrere dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna (ossia fino al 19 novembre 2016), gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, in deroga al requisito minimo di 8 anni di iscrizione, un'anticipazione della posizione individuale maturata.

Segnala che il comma 11 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotona; i commi da 11-*bis* a 11-*septies* recano una serie di stanziamenti a vari comuni (Pietrelcina, Marsciano, Sciacca, Menfi e Frosinone) per la realizzazione di interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici pubblici, nonché di carattere infrastrutturale; il comma 11-*octies* assegna alla Provincia di Pescara un contributo straordinario di 3 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 dicembre 2013 e il comma 11-*novies* prevede l'assegnazione, per

l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi.

Osserva che il comma 12 integra l'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), sulla disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che gli enti in dissesto sono tenuti a presentare al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione. Osserva che il predetto comma è volto ad introdurre una disciplina derogatoria dei termini entro i quali raggiungere l'equilibrio di bilancio (comunque entro tre anni dalla data del dissesto) in favore degli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati nonché in favore degli enti che non siano riusciti a raggiungere l'equilibrio nei limiti temporali previsti, nel caso in cui gli organi istituzionali si siano insediati nell'esercizio successivo a quello entro cui raggiungere il riequilibrio.

Fa presente che il comma 12-*bis* dell'articolo 1 autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Evidenzia che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente, possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Il comma 12-*ter* obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme

indebitamente erogate al personale. In tali casi, le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento.

Rileva che il comma 13 riguarda gli enti dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, ed è finalizzato a posticipare per essi al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012.

Osserva che il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo slittamento agli anni successivi dell'applicazione della sanzione che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno 2013, di cui al comma 13, pari a 670.000 euro, ponendola a valere sulle risorse del Fondo istituito per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e il comma 14-bis proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Segnala che il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, prevedendo che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventiva-

mente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata e prevedendo particolari modalità di comunicazione della citata delibera nonché particolari obblighi del tesoriere e dell'ente; il comma 16, che reca modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, pone a decorrere dal 30 aprile 2014, un obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dell'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Si prevede, infine, che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni siano accessibili ed utilizzabili da ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei crediti; il comma 17 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2013, derivanti dalla necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica.

Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 18 il quale disponeva che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti tramite estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

Fa presente che il comma 19 interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 relativo alla revisione legale dei conti. In particolare, è stabilito – ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori legali – l'esonero dall'esame di idoneità professionale (previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto) per coloro che hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni « A » e « B » dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Quanto al comma 20, segnala che esso reca alcune disposizioni di interesse per le

province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013, alle riduzioni da apportate al Fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di *spending review* e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l'anno 2013.

Segnala che i commi da 20-*bis* a 20-*quater* recano disposizioni varie in materia di flessibilità di bilancio, volte tra l'altro a prorogare la vigenza di norme speciali (rispetto a quelle previste dalla legge di contabilità pubblica) in materia; il comma 20-*quinquies* interviene sulla disciplina dei limiti alla riassegnazione alla spesa di entrate, contenuta nei commi 615-617 della legge n. 244 del 2007; il comma 20-*sexies* dispone che può essere esercitata anche per gli esercizi 2013 e 2014 la facoltà – concessa al Ministro dell'economia e finanze dalla legge di contabilità – di prolungare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; il comma 20-*septies* dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato; i commi da 20-*octies* a 20-*novies* disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette *slot machine* o *newslot*) e sistemi di gioco VLT (*videolotteries*).

Evidenzia che il comma 20-*decies* prevede che, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la

gestione della raccolta dei giochi pubblici, sono attuate, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi, in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.

Rileva che il comma 20-*undecies* reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; i commi 20-*duodecies*-20-*quaterdecies* dispongono che le somme relative al progetto « Super B Factory » inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, iscritte in conto residui sul capitolo di spesa 7236 « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata, quanto a 22 milioni di euro nell'anno 2014 e a 18,4 milioni per l'anno 2015 ai fini della loro successiva riassegnazione al « Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari »; il comma 20-*quinquiesdecies* innalza di 10 milioni di euro per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico; il comma 20-*sexiesdecies* elimina la facoltà per alcune pubbliche amministrazioni e per gli organi costituzionali di recedere con modalità agevolate dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il comma 20-*septiesdecies* dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell'anno 2013 e da parte delle province; il comma 20-*duodevicies* prevede l'aumento del 3 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime che utilizzino manufatti amovibili (camper, *roulottes*, case mobili, etc.) per finalità turistico ricreative; il comma 20-

undevicies novella, sotto tre profili, l'articolo 14 del recente decreto-legge n. 102 del 2013, in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Osserva che le tre novelle hanno l'effetto di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo del grado di giudizio in cui esso può intervenire.

Segnala che il comma 20-*vicies* consente ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, a carico di risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione; il comma 20-*vicies semel* interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali che siano a rischio di dissesto, stabilendo che tale procedura non possa attivarsi qualora il Prefetto abbia già assegnato all'ente interessato un termine per la deliberazione del dissesto; il comma 20-*vicies bis* stabilisce che il Governo promuove intese con la regione autonoma Sardegna per la revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale, attraverso modifiche agli articoli 8, 9 e 10 dello statuto (Legge costituzionale n. 3 del 1948), anche al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Per quel che concerne l'articolo 1-*bis*, sottolinea che esso consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere per gli anni 2013 e 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.

Segnala che l'articolo 1-*ter* reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio della quota dell'imposta municipale propria di spettanza comunale, l'articolo 1-*quater* interviene sulle caratteristiche tecniche dei semafori per assicurarne l'accensione istantanea e prevedendo l'utilizzo delle lampade a basso consumo o a LED per le future sostituzioni delle lampade; l'articolo 1-*quinquies* proroga al 31 dicem-

bre 2014 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, da parte delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto e l'articolo 1-*sexies* modifica la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, disponendo che esso debba avere un ammontare tale da garantire la copertura dei costi di gestione del servizio.

Con riguardo all'articolo 2 pone in evidenza che i commi 1 e 2 autorizzano spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche; il comma 2-*bis* individua le risorse finanziarie per avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti, in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica per le imprese radiofoniche di informazione, ai gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue; il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.

Segnala che i commi da 3-*bis* a 3-*octies* del predetto articolo, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Osserva che le disposizioni modificano le norme sull'utilizzabilità – da parte dell'impresa affidataria – dell'importo delle lavorazioni scorponabili subappaltate, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scor-

porabile (comma 3-*bis*), nonché dettano una disciplina di carattere transitorio (comma 3-*quater* e comma 3-*quinquies*) nelle more della revisione regolamentare delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche, che sostituisca la disciplina annullata.

Fa presente che il comma 4, modificato al Senato, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014; il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia; il comma 6, modificato al Senato, dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta e prevede la possibilità della Regione Valle d'Aosta di stipulare la convenzione con Trenitalia per gli anni a partire dal 2014; il comma 6-*bis* dispone la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 2 e il comma 6-*ter* interviene in materia di gare per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale escludendo dalla possibilità di partecipazione alle gare delle società destinatarie di affidamenti non conformi alla normativa comunitaria la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019.

Segnala inoltre che: i commi 7 e 8 dispongono un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria; il comma 9 reca misure volte ad accelerare e semplificare la procedura per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi; il comma 10,

al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili; il comma 11 prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.

Fa presente che i commi da 12-14 e 15 dispongono che il Ministero dell'economia si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni a supporto tecnico al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. Osserva che viene disciplinata la composizione del Comitato – cinque membri – prevedendo altresì la durata dell'incarico – triennale – e la sua gratuità. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 14-*bis* il quale dispone che la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di Ministri.

Segnala che il comma 16 interviene sulla disciplina delle anticipazioni che possono essere concesse nel 2013 alle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazione di carenza di liquidità, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013; il comma 17, proroga, per l'anno 2014, il finanziamento previsto dall'articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.; il comma 17-*bis* prevede la possibilità di utilizzare le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del de-

creto legge, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato del Teatro La Fenice di Venezia, per i lavori di completamento della ricostruzione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.

Evidenzia che il comma 18 consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali. A tali prodotti (in particolare, per i prodotti succedanei di quelli da fumo) si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.

L'articolo 2, ai commi 19 e 20, incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali, aumentando la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliando le finalità a cui può essere destinata.

Il comma 20-*bis* sopprime il divieto, per gli enti proprietari dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli – vale a dire, rispettivamente, il comune di Santa Margherita Ligure e l'Ente friulano di assistenza –, di alienazione o di cambio di destinazione dei compendi immobiliari dei predetti collegi.

Rileva che l'articolo 2-*bis* prevede che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata possano essere trasferiti al patrimonio di comuni, province o regioni e disciplina altresì il trasferimento a tali enti di singoli beni immobili aziendali; l'articolo 2-*ter* apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga

effettuata tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo; l'articolo 2-*quater* dispone la retroattività dell'esclusione dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (17 settembre 2011); l'articolo 2-*quinqies* specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono dal 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato.

Sottolinea che il nuovo articolo 2-*sexies* esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.

Da ultimo, osserva che l'articolo 2, comma 16-*bis*, dispone che alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli non si applica la prescrizione relativa alla presenza del consiglio di indirizzo e che le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Governo è disponibile ad apportare modifiche al provvedimento in esame, in tempi utili a consentire il successivo esame da parte del Senato e la sua conversione in legge. Segnala che alcune disposizioni del provvedimento, come quella con cui si procede ad allentare i vincoli del patto di stabilità interno a favore delle province, non sono state verificate positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Nel far presente che il Governo non intende presentare alcun emendamento al provvedimento in titolo oltre a quelli necessari a sopprimere o modificare le parti non positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, assicura che saranno esami-

nate con la dovuta attenzione tutte le proposte emendative presentate dai gruppi.

Rocco PALESE (FI) stigmatizza gli aspetti negativi del provvedimento in esame e rileva come sarebbe preferibile che esso non venga convertito nei termini di legge, auspicandone la decadenza. Nel dare atto al relatore di aver messo chiaramente in luce come il provvedimento sia stato notevolmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, in modo da stravolgerne contenuto e obiettivi perseguiti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Rileva, infine, come, da un'attenta analisi delle disposizioni contenute nel provvedimento, vi sia, a suo avviso, la necessità di procedere non solo a singole e limitate modificazioni del testo, ma ad una completa revisione del contenuto dello stesso attraverso proposte emendative soppresive. In particolare, esprime perplessità con riguardo alle norme in tema di reclutamento del personale delle agenzie fiscali, in materia di giochi d'azzardo e di assunzioni da parte degli enti locali.

Generoso MELILLA (SEL) osserva che si tratta di un decreto-legge che affronta svariate materie, alcune condivisibili, come per Roma Capitale, altre che invece intervengono in maniera assai discutibile. Ritiene che non sia intenzione del Governo far decadere il decreto-legge, per cui bisogna fare un lavoro teso a migliorare il testo. Ritiene che, tra le disposizioni discutibili, vi siano quelle che intervengono sulle autonomie locali in materia di gestione dei servizi, come anche l'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Preannuncia la presentazione di emendamenti su varie parti del testo, tuttavia, dato il variegato contenuto del provvedimento, ritiene che sia difficile correggere al meglio l'articolato in modo da giungere ad un provvedimento veramente utile per il Paese.

Guido GUIDESI (LNA), oltre alle disposizioni introdotte senza verifica posi-

tiva della Ragioneria generale dello Stato, stigmatizza i numerosi interventi micro-settoriali, connotati da scarsa equità. Ritiene inoltre deprecabile il periodico e ripetuto trasferimento di risorse finanziarie al comune di Roma da parte dello Stato centrale. In sostanza il comune di Roma, invece di avviare finalmente un percorso di risanamento finanziario, beneficia del ripetuto aiuto finanziario da parte del Governo, determinandosi così una disparità di trattamento a danno degli altri comuni.

Francesco CARRIERO (M5S) esprime perplessità sulla tempistica dell'esame del provvedimento, chiedendo se ci siano precedenti al riguardo. Data la limitatezza del tempo a disposizione per predisporre e presentare gli emendamenti e per esaminarli, ritiene che il lavoro della Commissione non possa essere veramente proficuo. Riterrebbe quindi opportuno prevedere tempi meno compressi per l'esame del decreto-legge.

Maino MARCHI (PD) ritiene che l'esame del decreto-legge presenti delle peculiarità rispetto a casi precedenti, in cui pure ci si era trovati a ricevere il testo dall'altro ramo del Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del decreto. Difatti in quei precedenti almeno il contenuto del testo trasmesso era sostanzialmente condivisibile, mentre il provvedimento in esame contiene molte disposizioni da sopprimere o modificare radicalmente, come le disposizioni sui giochi d'azzardo e sull'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Per quanto riguarda i 25 milioni di euro assegnati per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, che riproduce una analoga norma contenuta nel disegno di legge di stabilità, chiede se tali risorse vadano cumulate e quindi siano stanziati complessivamente 50 milioni di euro – nel qual caso una parte della provvista, 25 milioni di euro, potrebbe essere destinata a rimpinguare il fondo per le calamità naturali previsto dal

disegno di legge di stabilità – o se, più verosimilmente, si tratti delle stesse risorse utilizzate dalle due analoghe disposizioni, nel qual caso bisognerebbe provvedere ad un coordinamento tra i due provvedimenti eliminando tale duplicazione.

Sulla questione sollevata in alcune interventi relativamente ai tempi troppo ristretti per l'esame, osserva che, pur nella limitatezza del tempo a disposizione, si possa ugualmente fare un lavoro proficuo per modificare e migliorare il testo, con la collaborazione di tutti i gruppi.

Stefano BORGHESI (LNA), relativamente all'organizzazione dei lavori, osserva che, trattandosi di un testo composito e complesso, anche se il testo deve tornare al Senato, non bisogna procedere con eccessiva fretteolosità. Riterrebbe quindi opportuno posticipare di qualche ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Rocco PALESE (FI-PdL) non condivide le considerazioni del deputato Borghesi, sottolineando che il testo non è particolarmente corposo e che gli interventi emendativi da effettuare sono prevalentemente di carattere repressivo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita a considerare che i lavori della Commissione sono condizionati da quelli dell'Assemblea, per cui non appare possibile una diversa organizzazione dei lavori con tempi più ampi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuna la soppressione del comma 11-*novies* dell'articolo 1, relativo all'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, poiché duplica l'analoga disposizione contenuta nella legge di stabilità. Ritiene inoltre opportuna la soppressione del comma 20-*septiesdecies* dell'articolo 1, in base al quale la sanzione

di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011 non si applica alle province che non rispettano il patto di stabilità interno per l'anno 2013, a condizione che il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato.

Osserva inoltre che altre disposizioni presentano aspetti di notevole criticità, che ne richiederebbero una sostanziale riformulazione. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui: ai commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 1, che prevedono, in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito; al comma 12-*ter* dell'articolo 1, che obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, prevedendo che in tali casi le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici; al comma 12-*bis* dell'articolo 1, che autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali, previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, precisando che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale; all'articolo 2-*quinquies*, che specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa Italiana delle province autonome di Trento e Bolzano assumono, dal 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, facendo inoltre salvi

gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la questione relativa all'organizzazione dei lavori, ritiene che i tempi a disposizione per gli emendamenti, trattandosi di un testo non particolarmente corposo, siano sufficienti e adeguati.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce che si aspetta dal Governo al presentazione di una nota tecnica sulle misure relative alle risorse assegnate al Comune di Roma.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, replicando al deputato Guidesi, ricorda che le misure da lui stigmatizzate sono state in realtà inaugurate e portate avanti soprattutto da precedenti Governi sostenuti dalla Lega Nord. Invita comunque a considerare che il provvedimento in esame non elargisce nuove risorse a Roma Capitale, recando invece disposizioni relative alla gestione commissariale, per le quali tuttavia auspica per il futuro una disciplina caratterizzata da maggiore sistematicità. Ricorda, inoltre, che misure particolari per il comune di Roma sono giustificate dalla peculiarità delle esigenze della Capitale, che sono riconosciute anche sul piano costituzionale, per cui è improprio parlare di una disparità di trattamento per gli altri comuni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.

C. 1542 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 12-ter.1000, 15.1000, 15-bis-1000, 18.1000, 20-ter.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-bis.1000 e 0.23.1000.1, riferite al provvedimento in titolo.

Angelo RUGHETTI, *relatore*, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali. Con riferimento alla proposta emendativa 18.1000, segnala che la stessa è volta a prevedere che i comuni interessati dalle modifiche della composizione del Consiglio comunale e del numero degli assessori provvedono a rideterminare gli oneri connessi con le attività relative allo status degli amministratori locali di cui alla prima parte del Testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla normativa previgente. Propone quindi di esprimere su tale proposta emendativa parere favorevole, a condizione che, al capoverso 5-bis, le parole: « normativa previgente » siano sostituite con le seguenti: « normativa vigente ». Fa presente infine che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore, evidenziando tuttavia l'opportunità di aggiungere, al medesimo capoverso 5-bis, dopo le parole: « normativa vigente », le seguenti: « , previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti ».

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede come sia possibile aumentare il numero degli assessori senza incrementare la spesa complessiva.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, precisa che, nel rispetto della clausola di

invarianza, il compenso degli assessori dovrà essere ridotto in conseguenza dell'aumento del loro numero.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ulteriori chiarimenti al relatore in merito alle modalità di determinazione dei compensi degli assessori e dei sindaci.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, evidenzia che la determinazione del compenso degli assessori rientra nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, entro gli importi massimi fissati dalla legge. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 12-ter.1000, 15.1000, 15-bis.1000, 18.1000, 20-ter.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-bis.1000 e 0.23.1000.1 riferite al disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 18.1000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al capoverso 5-*bis* sostituire le parole legislazione previgente con le seguenti: legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate 234 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento

« ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Osserva poi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. Evidenzia in particolare che, nella citata sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Fa presente inoltre che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda che il 23 febbraio

2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali ».

Segnala infine che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: « *a*) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

In tale contesto, sottolinea pertanto che la Presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Dichiaro dunque, alla luce dei predetti criteri, che sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Borghesi 1.2, che aumenta il Fondo di solidarietà per i comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa negli anni 2012 e 2013;

Marcon 1.15, recante disposizioni procedurali-contabili relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma capitale;

Marcon 1.16, relativo al cofinanziamento del trasporto pubblico locale di Roma capitale;

Marroni 1.43, concernente un contributo a Roma capitale per eventi e manifestazioni straordinarie;

Borghesi 1.44, concernente la revisione delle stime IMU relative ai fabbricati del gruppo catastale D;

Catalano 1.45, relativo al finanziamento dei lavori di manutenzione e ammodernamento della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia;

De Lorenzis 1.46, che reca il finanziamento di diversi interventi di carattere localistico e istituisce inoltre il « Fondo patrimoniale Taranto » destinato al risanamento ambientale del sito;

Carrescia 1.67 e 1.68, che introducono disposizioni di carattere tecnico in ordine alla disciplina generale sulle modalità di smaltimento in discarica di talune categorie di rifiuti;

Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, in quanto non strettamente connessi con le norme introdotte dal decreto-legge in esame;

Dadone 1.77, che reca norme in materia di regolamentazione degli istituti ed organismi di partecipazione popolare;

Guidesi 1.81, che stanziava risorse per la variante di Casalpusterlengo;

Guidesi 1.82, che stanziava risorse per l'*hub* interportuale del sistema idroviario padano veneto;

Guidesi 1.83, che stanziava risorse per la strada statale n. 38, variante di Tirano;

Pilozzi 1.94, che detta disposizioni sull'utilizzo di autovetture di servizio, li-

mitatamente al comma 11-*sexies*.2, dal terzo periodo fino alla fine del medesimo comma;

Borghesi 1.103, che reca disposizioni concernenti le regole cui sono sottoposti i comuni ai sensi del patto di stabilità;

Guidesi 1.109 e 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno;

Borghesi 1.111, che reca disposizioni in ordine alle procedure sull'erogazione dei finanziamenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle regioni nei confronti degli enti locali;

Borghesi 1.113, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2013 con riguardo alle procedure di pagamento delle somme dovute per appalti e forniture;

Marcon 1.114, che reca disposizioni relative alla determinazione delle remunerazioni dei componenti dei consigli di amministrazione e del personale dirigente delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;

D'Ambrosio 1.116, che prevede che le cariche degli organi sociali di alcune società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali siano svolte a titolo gratuito e in assenza di rimborsi;

D'Ambrosio 1.117, che prevede modifiche alla legge n. 20 del 1994 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

D'Ambrosio 1.118, che prevede che i provvedimenti normativi riguardanti i tributi locali e i trasferimenti dello Stato devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche competenti;

Castricone 1.119, che, in relazione al comune dell'Aquila e agli altri comuni nel cratere, esclude dal computo delle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza;

Borghesi 1.120 e Melilli 1.121, che prevedono che il recupero a carico delle province capienti attraverso l'imposta RC-auto non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile;

Borghesi 1.122, che prevede misure a favore delle regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse di cui al decreto-legge n. 35 del 2013;

Nicchi 1.124 e Melilla 1.127, che escludono le aziende speciali e le IPAB dagli obblighi e dai limiti alla partecipazione societaria previsti dalla legislazione vigente;

Pilozzi 1.125 e Boccadutri 1.181, che fissano limiti all'assunzione di personale da parte degli enti locali in funzione dell'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti degli enti medesimi;

Aiello 1.126, che detta disposizioni in materia di aziende speciali che gestiscono farmacie comunali;

Marcon 1.128 e Lavagno 1.180, che detta disposizioni in materia di erogazioni e di trasferimenti in conto capitale da parte dei ministeri e delle regioni in favore degli enti locali;

Marcon 1.129, che prevede modalità di impiego delle risorse non utilizzate nell'anno 2012 per l'estinzione e la riduzione anticipata del debito;

Guidesi 1.130, che prevede l'esclusione delle spese del personale addetto alla sicurezza dai vincoli imposti ai comuni dal patto di stabilità interno;

Borghesi 1.131, che modifica le disposizioni relative partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012;

Boccadutri 1.132, che destina il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione del debito dell'ente medesimo;

Marcon 1.133, che modifica la disciplina in materia di limiti all'accantona-

mento nel Fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013;

Martella 1.172, che prevede, in via straordinaria, che agli enti assegnatari di contributi pluriennali, che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno nel corso del 2013 non si applichi, nel 2014, la sanzione che vieta l'assunzione di personale;

Pilozzi 1.178 e Boccadutri 1.181, che modificano, tra l'altro, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 in materia di limiti alle assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità interno;

Pilozzi 1.179, che reca disposizioni in materia di processi associativi di comuni, con riguardo alle facoltà assunzionali degli enti coinvolti;

Busin 1.182, che prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possano essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità;

Pilozzi 1-sexies.01, volto a prevedere il trasferimento in proprietà delle ferrovie abbandonate in favore dei comuni, ai fini della loro trasformazione in piste ciclabili, nonché la riduzione delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;

De Lorenzis 2.8, volto ad incrementare le dotazioni del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;

Busin 2.11 e 2.12, volti rispettivamente a prevedere le modalità per l'aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dall'ANAS per i passi carrai e ad istituire un tavolo tecnico per risolvere il contenzioso in materia di passi carrai;

Dell'Orco 2.14, volto a novellare le disposizioni del codice della strada relative alla lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone;

Paolo Niccolò Romano 2.27, volto a modificare la disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria;

Melilla 2.34, volto a prevedere il rimborso agli enti territoriali e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate verificatesi nel febbraio 2012 in alcune aree del Paese;

Melilla 2.35, volto a prevedere la concessione di contributi annuali a favore degli enti locali per incentivare la prevenzione e potenziare il contrasto delle richieste estorsive;

Dadone 2-bis.4, volto a prevedere la possibilità di utilizzazione, da parte dell'agenzia per l'impiego, dei beni mobili in attività istituzionali, nonché di destinazione dei beni stessi ad altri organi dello Stato;

Marcon 2-sexies.01, che reca disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, in attesa del riordino complessivo della disciplina di autorizzazione alla riapertura di sale cinematografiche.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti sui criteri di valutazione dell'estraneità per materia, in particolare se la stessa debba essere valutata con riferimento al testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri o a quello licenziato dal Senato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, precisa che l'estraneità per materia viene valutata rispetto al testo licenziato dal Senato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che le proposte emendative a sua firma 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74 riguardano una materia già contenuta nel testo approvato dal Senato.

Guido GUIDESI (LNA) chiede al Presidente di fissare un termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità non è prevista dal Regolamento ma è stata adottata in via di prassi dalla Commissione, con particolare riferimento ai provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Per venire incontro alle richieste di taluni gruppi parlamentari, fissa comunque alle ore 16.30 della giornata odierna il termine per la presentazione dei ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità testé pronunciate.

Fa presente che la Commissione, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula che verosimilmente si dovrebbero protrarre in serata fino a ora tarda, potrebbe riunirsi domani mattina a partire dalle ore 8 per l'esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

La seduta comincia alle 23.55.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, per quanto riguarda le richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità, è confermata l'inammissibilità degli emendamenti Guidesi 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno, Guidesi 1.81, che stanziava risorse per la variante di Casalpusterlengo, Guidesi 1.82, che stanziava risorse per l'hub interportuale del sistema idroviario padano veneto, e Guidesi 1.83, che stanziava risorse per la strada statale n. 38 variante di Tirano. Ritiene invece di poter accedere alla richiesta di riammissione degli emendamenti Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, dal momento che tali proposte emendative, ad un esame più approfondito, appaiono connesse con i commi da 10-bis a 10-quinquies, che dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, ed estendono l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati

eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, sugli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, nonché sugli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170, nonché parere favorevole sugli emendamenti 1.171 e 2.10 del Governo. Propone altresì di accantonare l'emendamento Causi 1-bis. 4. Su tutte le restanti proposte emendative esprime invece parere contrario. Avverte inoltre che, al fine di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, che reca una disposizione identica ad una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera, ha presentato l'emendamento 2.38, recependo una condizione contenuta nel parere della IX Commissione, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 2.38 presentato dal relatore. Dichiarò inoltre di ritirare gli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, in quanto non meramente soppressivi, bensì modificativi, di norme introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame presso il Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Borghesi 1.1, Businarolo 1.3, Borghesi 1.4 e 1.5, Guidesi 1.6 e 1.7, Boccadutri 1.8, Businarolo 1.9 e 1.10, Guidesi 1.11 e 1.12, Borghesi 1.13 e 1.14, Piazzoni 1.17, Lombardi 1.19 e 1.20.

Laura CASTELLI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Daga 1.21, volto a sopprimere il comma 5-ter dell'articolo 1, alla luce del parere, testé pervenuto, espresso dalla I Commissione.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, in considerazione del fatto che il parere testé pervenuto dalla I Commissione affari costituzionali contiene condizioni solo con riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-ter dell'articolo 1, propone di accantonare le sole proposte emendative che contengano il riferimento alle predette lettere.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore, ritenendo di circoscrivere l'accantonamento alle sole proposte emendative che contengano un riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del comma 5-ter dell'articolo 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che sono da intendersi accantonati i soli emendamenti riferiti al comma 5-ter che contengano il riferimento alle lettere *e*) ed *f*) del medesimo comma.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 1.21 e Lombardi 1.22.

Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento 1.23 a sua prima firma. Con riferimento all'emendamento 1.24 a sua prima firma, fa invece presente che esso è volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 5-ter dell'articolo 1, il quale prevede l'estensione dei vincoli del patto di stabilità interno anche alle aziende erogatrici di servizi per la città di Roma, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile, da parte delle predette aziende, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione delle reti.

La Commissione respinge l'emendamento Marroni 1.24.

Umberto MARRONI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.25, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli identici emendamenti Marroni 1.25, Lombardi 1.26 e De Rosa 1.27, nonché gli emendamenti Marroni 1.28, Guidesi 1.29, Segoni 1.30 e Lombardi 1.36; respinge altresì gli identici emendamenti Terzoni 1.31 e Marroni 1.32.

Laura CASTELLI (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Marroni 1.33, gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35 e gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38 e 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41, non essendovi obiezioni, si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Borghesi 1.42, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.47 e De Rosa 1.48, gli emendamenti De Rosa 1.49, Busto 1.50, Daga 1.51, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.52, De Rosa 1.53 e Castelli 1.54, gli emendamenti Melilla 1.55, Marcon 1.57, Melilla 1.56, Chimienti 1.58, Borghesi 1.59, 1.60 e 1.61, Paglia 1.62, Guidesi 1.63, Segoni 1.64, Terzoni 1.65, Zolezzi 1.66 e Ferraresi 1.69.

Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando gli emendamenti a sua prima firma 1.70 e 1.72, ricorda che gli stessi riprendono il contenuto di ordini del giorno accolti dal viceministro Fassina.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo che il tema affrontato dai citati emendamenti è meritevole di attenzione e di approfondimento, evidenzia che, per l'approvazione degli stessi, è necessario quantificare i relativi oneri e prevedere un'adeguata copertura finanziaria. Rileva inoltre che alcune misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 sono state già introdotte nel disegno di legge di

stabilità. Con particolare riferimento alle detrazioni previste dall'emendamento Ferraresi 1.72, il cui onere è quantificabile solo a consuntivo, evidenzia che l'emendamento attribuisce ai contribuenti un diritto soggettivo, rendendo impossibile la fissazione di un tetto massimo al corrispondente onere.

Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che la quantificazione dell'onere relativa alla sospensione del pagamento dei mutui, prevista dall'emendamento a sua prima firma 1.70, non dovrebbe essere particolarmente complessa, in quanto si tratta di una disposizione già in vigore della quale si richiede la proroga.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che la quantificazione dell'onere conseguente all'applicazione delle detrazioni per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, prevista dall'emendamento Ferraresi 1.72, potrebbe essere predisposta basandosi su quelle effettuate in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto ecobonus.

Angelo RUGHETTI, *relatore*, convenendo sull'estrema rilevanza delle misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, ritiene che tali misure potrebbero essere utilmente collocate nel provvedimento in materia di proroga di termini, in corso di predisposizione da parte del Governo. Evidenzia inoltre che la copertura proposta dall'emendamento Ferraresi 1.70, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, comporta necessariamente una riduzione delle risorse disponibili per altri interventi già previsti in favore dei medesimi soggetti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ricordando che la copertura delle misure proposte dall'emendamento Ferraresi 1.70 è prevista a valere sulle risorse già destinate ai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, evidenzia che il riconoscimento di un diritto soggettivo comporta un cambiamento della natura delle relative coperture. Sottolinea poi che il compito di definire le priorità degli interventi in fa-

vore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 spetta ai Commissari delegati e dichiara l'intenzione di far presente al Governo, assieme al viceministro Fassina, che alcune misure in favore di detti soggetti potrebbero essere inserite nel prossimo provvedimento in materia di proroga di termini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, Busto 1.75, Borghesi 1.76, Guidesi 1.78, Borghesi 1.79, Daga 1.80, Segoni 1.84, Palese 1.85, Borghesi 1.86, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.87 e Terzoni 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.89, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.90 e Zolezzi 1.91, gli emendamenti Borghesi 1.92 e Busto 1.93, Pillozzi 1.94 (limitatamente alla parte ammissibile), Daga 1.95 e Carrescia 1.96. Approva inoltre gli identici emendamenti 1.98 del Governo, Guidesi 1.97 e Marchi 1.99.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, gli emendamenti De Rosa 1.100 e Fedriga 1.101 e 1.102 risultano preclusi.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.104.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.107 ed illustra l'emendamento a sua firma 1.108, raccomandandone l'approvazione, eventualmente prevedendo che la sospensione dell'azione di danno erariale in esso prevista sia subordinata ad un parere favorevole della competente sezione della Corte dei Conti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non entrando nel merito dell'emendamento Bonavitacola 1.108, invita il presentatore a procedere al suo ritiro, in considerazione della necessità di concludere rapidamente l'esame in sede referente del provvedimento e di apportarvi le sole modifiche strettamente necessarie. Si

dichiara tuttavia disponibile ad approfondire la questione e ad accogliere un eventuale ordine del giorno avente lo stesso oggetto.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) ritira l'emendamento a propria firma 1.108.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 1.112, Borghesi 1.123, gli identici emendamenti Guidesi 1.134 e Paglia 1.135, gli emendamenti Palese 1.136, Cecconi 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148 e 1.149.

Generoso MELILLA (SEL) annuncia che il suo gruppo sottoscrive l'emendamento Cecconi 1.150.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i deputati Saltamartini, Misuraca, Fauttilli e Zanetti sottoscrivono l'emendamento Speranza 1.153.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle predette proposte emendative, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti Cecconi 1.156, 1.157, 1.158, 1.159 e 1.160, nonché gli emendamenti Guidesi 1.161, Cecconi 1.162 e 1.163 e Cecconi 1.164.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Cecconi 1.165 ed approva gli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170. La Commissione approva, altresì, l'emendamento 1.171 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Segoni 1.173, Gianluca Pini 1.174, Basilio 1.175, Dadone 1.176 e Guidesi 1.177, nonché gli articoli aggiuntivi Paglia 1.01 e Lavagno

1.02; respinge, altresì, gli emendamenti Borghesi 1-*bis*.1, 1-*bis*.2 e 1-*bis*.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Causi 1-*bis*.4 è stato in precedenza accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Terzoni 1-*quinquies*.1, Marcon 2.1, gli identici emendamenti Zolezzi 2.2 e Nicola Bianchi 2.3, nonché l'emendamento Boccadutri 2.4.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento all'emendamento Liuzzi 2.5, rileva come la modifica da esso proposta al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame rappresenti, a suo parere, presupposto essenziale ai fini della concessione dell'indennizzo alle imprese danneggiate in conseguenza di delitti non colposi commessi allo scopo di impedire la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli investimenti strategici.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Liuzzi 2.5 e 2.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferranti 2.7, identico all'emendamento Liuzzi 2.6, è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.9 ed approva l'emendamento 2.10 del Governo; respinge, altresì, l'emendamento Borghesi 2.13 ed approva l'emendamento 2.38 del relatore. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Castelli 2.15, Busto 2.16, Daga 2.17, Cozzolino 2.18, Currò 2.36, Giordano 2.19 e Guidesi 2.21.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Orfini 2.20, identico all'emendamento Guidesi 2.21, è stato sottoscritto dall'onorevole Marchi, che lo ha contestualmente ritirato.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Luigi Gallo 2.22, Borghesi 2.23 e Melilla 2.24.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fedriga 2.25, segnala che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato introdotto, a suo giudizio erroneamente, un incremento della tassazione sulle sigarette elettroniche, rispetto al quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad avviare una ulteriore riflessione. Rammenta che sul medesimo tema il gruppo LNA ha presentato anche l'emendamento Fedriga 2.26.

Antonio MISIANI (PD), nell'evidenziare di aver presentato l'emendamento 2.37, identico all'emendamento Fedriga 2.26, concernente una proposta di modifica alle norme relative al divieto di pubblicità per i citati prodotti da fumo, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli emendamenti Fedriga 2.25 e 2.26 d'anzì menzionati propongono, rispettivamente, la soppressione degli aumenti delle aliquote di accisa e di imposta sui prodotti da fumo e loro succedanei e la abrogazione delle misure previste in materia di divieto di pubblicità dei prodotti stessi. Al riguardo, conferma il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25, in quanto suscettibile di determinare un minore gettito erariale, mentre dichiara la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25 e concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Fedriga 2.25.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 sono da intendersi accantonati, al fine di consentire su di essi un supplemento di valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Nicola Bianchi 2.28, Zolezzi 2.29, De Rosa 2.30, Currò 2.31, nonché gli identici emendamenti Segoni 2.32 e Marzana 2.33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ferranti 2-bis.1 è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dadone 2-bis.2, Fava 2-bis.3, Dadone 2-quarter.1, Borghesi 2-sexies.1, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 2-sexies.02 e 2-sexies.03 e Bini 2-sexies.04.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la seduta sarà dunque brevemente sospesa, al fine di consentire al relatore ed al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Marroni 1.33, sugli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37, nonché sull'emendamento Causi 1-bis.4 d'anzì accantonati.

La seduta, sospesa alle 1.35, riprende alle 2.10.

Angelo RUGHETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 1.33, sottoscritto anche dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.

Propone inoltre che gli emendamenti Causi 1-bis.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 vengano considerati respinti per l'Aula.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Marroni 1.33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Marroni 1.33, si intendono assorbiti gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35, nonché gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38, Marroni 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41.

Avverte inoltre che si intendono respinti per l'Aula gli emendamenti Causi 1-bis.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

Stefano BORGHESI (LNA) preannunzia, a nome del gruppo LNA, la presentazione per l'Assemblea di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di nominare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 2.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle

note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 66.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Atto n. 42.

(Rilievi alla VII Commissione).

INTERROGAZIONI

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative. C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 9-quinquies.

1. 1. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-ter. La integrazione di cui al comma *1-bis* è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) hanno deliberato variazioni in diminuzione.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma *1-bis*.

1-quinquies. All'onere di cui al comma *1-bis* si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 2. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

1. 3. Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quinquies.

1. 4. Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 5. Borghesi, Guidesi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: con oneri a carico fino a: legge 9 agosto 2013, 99, con le parole: senza alcun onere a carico della finanza pubblica;

1. 6. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 7. Guidesi, Borghesi.

Al comma 2-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il mantenimento degli standard di qualità del servizio.

- 1. 8.** Boccadutri, Marcon, Melilla, Quaranta, Aiello.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 9.** Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 4.

- 1. 10.** Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 5.

- 1. 11.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 5 sopprimere le parole da: Roma Capitale può riacquisire fino a: verso le proprie partecipate così riacquisiti.

- 1. 12.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 13.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

- 1. 14.** Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5.1. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere sottopo-

ste dal responsabile del procedimento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell'Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali.

- 1. 15.** Marcon, Piazzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 è sostituito dal seguente:

3. A decorrere dall'anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 è destinato a cofinanziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al calcolo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di servizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferroviario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo periodo del presente comma.

- 1. 16.** Marcon, Piazzoni.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

- 1. 17.** Piazzoni, Pillozzi, Zaratti, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 5-bis dopo la parola: evidenzi aggiungere le seguenti: la gestione e.

- 1. 19.** Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

Al comma 5-bis sopprimere le parole: negli anni precedenti.

- 1. 20.** Lombardi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 5-ter.

- 1. 21.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 5.

- * **1. 22.** Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Serial.

Sopprimere il comma 5.

- * **1. 23.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Apolloni, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

(Ritirato)

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera a).

- 1. 24.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).

- * **1. 25.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).

- * **1. 26.** Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, sopprimere la lettera b).

- * **1. 27.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter lettera b) sostituire le parole: dismettere con le seguenti: valutare la dismissione di.

- 1. 28.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter, lettera b), sopprimere da: fermo fino alla fine del periodo.

- 1. 29.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera c).

- 1. 30.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter, lettera c) sopprimere le parole da: e adottare misure fino alla fine del periodo.

- 1. 36.** Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).

- * **1. 31.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera d).

- * **1. 32.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter sopprimere le lettere e) ed f).

- 1. 33.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

(Approvato)

Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).

- * **1. 34.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera e).

- * **1. 35.** Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

- 1. 37.** Lombardi, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Castelli, Sorial.

Al comma 5-ter, lettera e) sopprimere le parole: anche ricorrendo alla liberalizzazione.

- 1. 38.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Al comma 5-ter sopprimere la lettera f).

- 1. 39.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Sostituire la lettera f), con la seguente:

f) Procedere alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di partecipazioni societarie, anche attraverso la dismissione di quote societarie, fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, numero 1), del codice civile, nelle società che svolgono attività di servizio pubblico.

- 1. 40.** Causi, Melilli.

Al comma 5-ter, alla lettera f), dopo le parole: attività di servizio pubblico aggiungere le seguenti: di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

- 1. 41.** Marroni, Ferro, Tidei, Orfini, Roberta Agostini, Bonaccorsi, Gregori, Carella, Campana, Di Stefano, Miccoli, Meta.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-*quater*. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni ».

- 1. 42.** Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-*quater*. Al fine di contribuire alle opere che il comune di Roma sostiene in occasione delle manifestazioni e degli eventi straordinari si attiva un trasferimento di 5 milioni di euro al comune di Roma.

- 1. 43.** Marroni, Di Stefano, Bonaccorsi, Campana, Miccoli, Carella, Morassut.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-bis, inserire i seguenti commi:

6-ter. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di Febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

6-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 1° Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

6-quinquies. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 6-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

1. 44. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1. 45. Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:

a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripristino delle Mura di Amelia – Terni, a seguito del crollo avvenuto nel 2006;

b) quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per la messa in sicurezza urgente dell'Area denominata « Terra dei Fuochi »;

c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell'ordine e della magistratura per l'adempimento delle azioni di controllo e repressione dei crimini contro l'ambiente e la salute nel territorio della « Terra dei Fuochi »;

d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle attività di tutela delle rovine di Pompei;

e) quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 2-bis.

7-bis. All'onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2-sexies inserire il seguente:

ART. 2-septies

(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto).

È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un « Fondo Patrimoniale Taranto », con le seguenti finalità:

accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;

attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del provincia di Taranto; specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento ambientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto; predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla lettera c), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed operatori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o montane italiane;

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, lettera d). Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, della coesione sociale e della regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto ed il Commissario straordinario per il porto di Taranto;

b) con il dirottamento dei fondi destinati alla sola bonifica del « mar piccolo » previsti dal Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato in data 26 luglio 2013, che verranno spostati e impiegati integralmente per la messa in sicurezza e bonifica delle discariche esaurite e non bonificate nella provincia di Taranto;

c) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della società ILVA S.p.A;

d) mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di Fin-tecna S.p.A.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

1. 46. De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7.

***1. 47.** Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Sopprimere il comma 7.

- *1. 48.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-bis.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 49.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-ter.

- 1. 50.** Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 7-quater.

- 1. 51.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 52.** Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Sopprimere il comma 8.

- *1. 53.** De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 54.** Castelli, Sorial, Currò, Cariello, Caso, Brugnerotto, D'Incà.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

- 1. 55.** Melilla, Boccadutri, Marcon.

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: « , anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione

vigente in materia di personale, » sono soppresse.

- 1. 57.** Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 8, sostituire la lettera a)“2 con la seguente:

a) sostituire le parole: « anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, » con le seguenti: « garantendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di reclutamento.

- 1. 56.** Melilla, Boccadutri, Marcon.

Sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.

- 1. 58.** Chimienti.

Sopprimere il comma 8-bis.

- 1. 59.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 8-bis sopprimere le parole: , ivi incluse le agenzie fiscali,

- 1. 60.** Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 8-quater.

- 1. 61.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 8-quater, primo periodo, dopo le parole: di contrasto alle frodi aggiungere le seguenti: ed all'evasione fiscale.

- 1. 62.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere il comma 9.

- 1. 63.** Borghesi, Guidesi.

Al comma 9, dopo le parole: ivi previsto, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti urbani del territorio di Roma Capitale,.

1. **64.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: e 7,5 milioni di euro per il 2015; *aggiungere le seguenti:* previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,.

1. **65.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: 3 milioni di euro per il 2015, *aggiungere le seguenti:* previo raggiungimento, nei rispettivi due anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani,.

1. **66.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è differito al 31 dicembre 2014.

1. **67.** Carrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è abrogata.

1. **68.** Carrescia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Nei territori dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, al fine della ripresa dell'attività imprenditoriale ed occupazionale, sono introdotte misure di agevolazione fiscale attraverso l'istituzione di Zone franche urbane.

10.2 Le misure di agevolazione fiscale sono introdotte in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

10.3 Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentiti i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, delle zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo.

10.4 Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi plu-

riennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

- 1. 69.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Al fine di sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, così come previsto dall'articolo 8 comma 1, numero 9) del decreto-legge n. 74 del 2012, ha validità fino al completo ripristino della agibilità degli edifici stessi.

10.2 I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vengono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto tali mutui o finanziamenti e che usufruiscono della sospensione delle rate.

- 1. 70.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Per favorire la ricostruzione degli edifici, la semplificazione e un rapido iter delle procedure che regolano il sistema di contribuzione, sono istituiti, presso le Unioni dei comuni, dove presenti, o, ove non costituite, dai comuni, Uffici Speciali per la Ricostruzione. Gli Uffici curano in particolare l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati e produttivi, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale par-

tecipano i soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento amministrativo. I Commissari delegati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri funzionari incaricati della coerente ed omogenea applicazione dei provvedimenti normativi assunti per la ricostruzione.

10.2 Tali uffici usufruiscono di personale già in organico presso gli uffici Comunali e Regionali, e del personale assunto con contratto a tempo determinato utilizzando le risorse stabilite all'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, così come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71.

10.3 Le somme già previste nel medesimo decreto per l'anno 2013, ed eventualmente non utilizzate, sono rese disponibili anche per l'anno 2014.

- 1. 71.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Nei territori già interessati dallo stato di emergenza per eventi sismici si applicano le detrazioni fiscali previste all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

10.2 Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole « dello 0,2 per cento » sono sostituite dalle seguenti « dell'1 per cento ». L'imposta di cui all'articolo 1, comma 492 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come definita dalla tabella 3 della citata legge, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

- 1. 72.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 Sono introdotte misure agevolative di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei Moduli abitativi provvisori (MAP) collocati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; oltre alle riduzioni già previste per l'utilizzo delle reti e gli oneri generali di sistema, si dà mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché riduca, con propria deliberazione, il costo dei servizi di vendita del 50 per cento del prezzo di mercato.

10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo, 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.

1. **73.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10.1 La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subiti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria « A ».

10.2 All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74, del 2012.

1. **74.** Ferraresi, Dell'Orco, Dall'Osso, Spadoni, Sarti, Mucci, Bernini, Castelli.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: e destinate fino alla fine del comma con le seguenti: Il Ministro del-

l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare incarica l'ISPRA di predisporre i progetti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture pubbliche di ricerca cui affidare l'esecuzione dei lavori.

1. **75.** Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole da: nonché il compenso del Commissario straordinario fino alla fine del periodo.

1. **76.** Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. **77.** Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 11-bis a 11-septies.

1. **78.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 11-bis.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

1. **79.** Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-bis.

- 1. 80.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per il progetto Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234, sulla SS 9- via Emilia, sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

- 1. 81.** Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario Padano-Veneto sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

- 1. 82.** Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sostituire i commi da 11-bis a 11-septies con il seguente:

11-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: variante di Tirano - tratto Stazzona-Lovero sono stanziati 4 milioni di euro per l'anno 2013, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

- 1. 83.** Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 11-ter.

- 1. 84.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i seguenti commi: 11-quater, 11-quinques, 11-sexies, 20-vicies.

- 1. 85.** Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 11-quater.

Conseguentemente, al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le parole: 3 milioni.

- 1. 86.** Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-quater.

- *1. 87.** Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 11-quater.

- *1. 88.** Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 11-quinques.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3,5 milioni.

- 1. 89.** Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-quinquies.

***1. 90.** Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 11-quinquies.

***1. 91.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 11-sexies.

Conseguentemente al comma 11-septies sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 3 milioni.

1. 92. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 11-sexies.

1. 93. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Al comma 11-sexies aggiungere i seguenti:

11-sexies.1. Per lo stesso anno 2013 è, altresì, attribuito alla Frosinone multi servizi s.p.a. un contributo straordinario di 500.000 euro per l'attuazione di progetti di manutenzione relativamente al dissesto idrogeologico della città.

11-sexies.2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare 500.000 euro per il 2013. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali

di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento. ».

1. 94. Pillozzi, Melilla.

(Inammissibile limitatamente al comma 11-sexies.2 del terzo periodo fino alla fine del comma)

Sopprimere il comma 11-septies.

1. 95. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11-octies è aggiunto il seguente:

È assegnato per l'anno 2013 un contributo straordinario di 1.000.000 euro a ciascuna delle Province di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conse-

guenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle Marche nel mese di novembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 5.000.000 euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulla disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.

1. 96. Carrescia.

Sopprimere il comma 11-novies.

* **1. 98.** Il Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11-novies.

* **1. 97.** Guidesi, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 11-novies.

* **1. 99.** Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giuliotti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

(Approvato)

Sostituire il comma 11-novies con il seguente:

11-novies. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere, per l'anno 2014, sul Fondo sviluppo e coesione per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in

sicurezza e la bonifica delle aree SIN. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 100. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area della ferriera di Servola.

1. 101. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 11-novies, sostituire le parole da: dell'accordo di programma fino a: SIN di Brindisi con le seguenti: della bonifica e della riconversione dell'area dell'ex acciaieria SAFAU.

1. 102. Fedriga, Borghesi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:

6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1. 103. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 12-bis.

1. 104. Marcon, Melilla, Boccadutri.

Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono autorizzate a con le seguenti: possono.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettuano il monitoraggio *con le seguenti:* Ove ricorrente la condizione di cui al comma 12-ter, i risparmi di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al completo recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi di cui al medesimo comma 12-ter. Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria.

1. 105. Il Governo.

(Ritirato)

Sostituire il comma 12-ter con il seguente:

12-ter. Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque, fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adot-

tare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vincoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

1. 106. Il Governo.

(Ritirato)

Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter

della presente legge, nonché previste dall'articolo 40, comma 3-*quinqüies* del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165, sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.

1. 107. Bonavitacola.

(Ritirato)

Dopo il comma 12-ter aggiungere il seguente:

12-quater. L'attivazione delle procedure di recupero di cui al comma 12-ter della presente legge sospende le azioni di responsabilità erariale riguardanti le relative somme indebitamente erogate. Detti giudizi restano sospesi durante le procedure di recupero e si estinguono ad avvenuto ed integrale recupero delle somme predette.

1. 108. Bonavitacola.

(Ritirato)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro.

13-ter. Agli oneri della disposizione di cui al comma 13-*bis*, si provvede con pari riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1. 109. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Sono esonerati per l'anno 2014 dai vincoli delitto di stabilità interno degli enti locali i comuni che presentino un rapporto virtuoso tra il numero degli abitanti ed il numero di dipendenti dell'ente. Le modalità di calcolo e di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con l'ANCI e la conferenza unificata stato regioni e stato città.

1. 110. Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1. 111. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Al comma 15, lettera b) capoverso 5-bis, dopo le parole: dalla data della deliberazione di impegno. aggiungere le seguenti: le notifiche di pignoramento ovvero le pen-

denze relative alla procedura esecutiva nei confronti dell'ente di cui al presente comma, sono in ogni caso prese in carico da parte della Regione competente.

1. **112.** Cecconi, Cominelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baretta, Giordano, Di Vita.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.»;

b) dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* contiene:

- a) l'importo dei singoli debiti;
- b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del credito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-*quater*. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-*bis*.

4-*quinqies*. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-*bis* e 4-*quater* è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell'amministrazione e da destinare prioritariamente al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-*sexies*. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-*septies*. La comunicazione di cui al comma 4-*bis* equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 12, comma 11-*quinqies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* 2 luglio 2012, n.152. »

1. **113.** Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a decorrere dal 2014.

1. 114. Marcon, Boccadutri, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1° gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.

1. 116. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. L'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti spetta alla procura regionale che ha promosso il giudizio contabile. Giudice dell'esecuzione è la se-

zione giurisdizionale regionale competente. La Corte dei conti ha giurisdizione esclusiva nella materia di cui al presente articolo. La procedura esecutiva si svolge nelle forme del codice di procedura civile secondo il rinvio di cui all'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. »

1. 117. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Al fine di garantire agli enti locali il rispetto del termine di cui all'articolo 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i provvedimenti normativi o esplicativi riguardanti i tributi locali ed i trasferimenti dello Stato devono essere definiti e pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di competenza entro il 31 ottobre di ciascun anno. I provvedimenti non pubblicati nel termine indicato saranno privi di effetti finanziari per l'anno successivo.

1. 118. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni individuati dalle disposizioni di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, le disposizioni di cui e all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano al comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere, escludendo dal computo le spese sostenute dai predetti enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza sismica conseguente al terremoto del 6 aprile 2009, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni.

1. 119. Castricone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20.1. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso l'imposta Rc-auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014, il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

20.1.1.1. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.

1. 120. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20.1. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50 per cento del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di agosto il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

20.1.1. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo spe-

rimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

20.1.1.1. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1° marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre.

1. 121. Melilli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20.1. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

20.1.1. Agli oneri di cui al comma 20.1. si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, nella « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ».

20.1.1.1 All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1988, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 122. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

20. 1. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013.

1. 123. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20. 1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie

politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.

*** 1. 124.** Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti locali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. Resta fermo l'obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche assunzionali e di gestione del personale, l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa.

*** 1. 127.** Melilla, Boccadutri, Marcon, Nicchi, Giancarlo Giordano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi

voglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».

- 1. 125.** Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

- 1. 126.** Aiello, Nicchi, Piazzoni, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei

servizi interessati e degli eventuali corrispondenti, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

- 1. 128.** Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il seguente comma:

6-*quater*. Le risorse di cui al comma 6-*bis*, non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Ministero dell'interno o dall'Agenzia delle entrate nel 2013, sono attribuite nel 2013 ai Comuni, con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013 di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

- 1. 129.** Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

- 1. 130.** Guidesi, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: « del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno » sono soppresse e dopo le parole: gli equilibri economico-finanziari degli enti » sono aggiunte le parole: « per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno ».

1. 131. Borghesi, Guidesi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente ».

1. 132. Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20.1. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: « e comunque » sino a « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno fino a raggiungere almeno il 30 per cento ».

1. 133. Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.

***1. 134.** Guidesi, Gianluca Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile,

Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimaldi, Cristian Invernizzi, Marcolin, Molteni, Pratavia, Rondini.

Sopprimere i commi da 20-octies a 20-undecies.

***1. 135.** Paglia, Lavagno, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere i commi 20-octies, 20-novies e 20-decies.

1. 136. Palese, Galati, Latronico, Milanato, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 20-octies.

1. 137. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, sopprimere il primo periodo.

1. 138. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, primo periodo, sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di trenta giorni.

1. 139. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies, primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni con le seguenti: per la durata di quindici giorni.

1. 140. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: per la durata di novanta giorni *con le seguenti:* per la durata di sette giorni.

- 1. 141.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione *con le seguenti:* ad operare con i poteri esclusivamente per la riscossione.

- 1. 142.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies primo periodo sostituire le parole: ad operare per i poteri anche di riscossione *con le seguenti:* ad operare con i poteri per la sola riscossione.

- 1. 143.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies terzo periodo sopprimere le parole: ovvero dalla data del giudicato favorevole all'Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento.

- 1. 144.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni *con le seguenti:* si risolvono di diritto entro il termine di sessanta giorni.

- 1. 145.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni *con le seguenti:* si risolvono di diritto entro il termine di quarantacinque giorni.

- 1. 146.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni *con le seguenti:* si risolvono di diritto entro il termine di trenta giorni.

- 1. 147.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies settimo periodo sostituire le parole: si risolvono di diritto entro il termine di novanta giorni *con le seguenti:* si risolvono di diritto entro il termine di dieci giorni.

- 1. 148.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-octies ultimo periodo dopo le parole: implica la revoca *aggiungere le seguenti:* immediata.

- 1. 149.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-decies.

- * 1. 150.** Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

- * 1. 151.** Businarolo, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* **1. 152.** Andrea Romano, Catania.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* **1. 153.** Speranza, De Micheli, Marchi, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Ginato, Basso.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* **1. 154.** Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Nicola Molteni, Prativiera, Rondini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-decies.

* **1. 155.** Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

(Approvato)

Al comma 20-decies primo periodo dopo le parole: determinino aggiungere la seguente: in maniera inequivocabile e ascrivibile all'intervento legislativo regionale o al regolamento di autonomia degli enti locali.

1. 156. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo sopprimere le parole: anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici.

1. 157. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2020.

1. 158. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo con le seguenti: a decorrere dal 2016.

1. 159. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo aggiungere la seguente: non.

1. 160. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies primo periodo, dopo le parole: degli enti locali che, aggiungere la seguente: non.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: in misura corrispondente fino alla fine del comma.

1. 161. Guidesi, Pini, Borghesi, Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Bossi, Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prativiera, Rondini.

Al comma 20-decies, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 162. Cecconi, Castelli, Loreface, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies ultimo periodo, dopo le parole: da risultare coerenti con l'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici *aggiungere le seguenti:* ovvero quando fossero apportate modifiche all'assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici che rendano gli interventi legislativi regionali o gli atti regolamentari di autonomia degli enti territoriali coerenti con il principio di perequazione ed equilibrio finanziari tra livelli di governo.

- 1. 163.** Cecconi, Castelli, Lorefice, Grillo, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita.

Al comma 20-decies aggiungere, in fine, il seguente periodo: risorse pari alle riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali di cui al presente comma sono riassegnate alle regioni e agli enti locali interessati dalle riduzioni, per sostenere le attività di prevenzione e cura dei cittadini vittime del gioco d'azzardo patologico.

- 1. 164.** Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-undecies.

- 1. 165.** Cecconi, Castelli, Lorefice, Giordano, Di Vita.

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

- * **1. 166.** Guidesi, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

- * **1. 167.** Fraccaro, Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

- * **1. 168.** Giacchetti, Riccardo Fraccaro, Adornato, D'Ambruso, Caparini, Fontana, Fontanelli, Sereni, Di Maio.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

- * **1. 169.** Zanetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-sexiesdecies.

- * **1. 170.** Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, La Forgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

(Approvato)

Sopprimere il comma 20-septiesdecies.

- * **1. 171.** Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 20-sexiesdecies, aggiungere il seguente:

20-septiesdecies. 1. In via straordinaria, per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si intende così ridefinita; è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

- 1. 172.** Martella, Mognato.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 20-duodevicies.

- 1. 173.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 20-duodevicies, sopprimere le parole da: i canoni, determinati fino a: del 3 per cento.

1. 174. Gianluca Pini, Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 20-vicies.

1. 176. Dadone, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 20-vicies, ultimo periodo, sostituire le parole da: aggiuntivi rispetto a fino alla fine del periodo con le seguenti: di vigilanza e sicurezza urbana.

1. 177. Guidesi, Borghesi.0

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti; i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni;

b) le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004. ».

1. 178. Pillozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali

degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

1. 179. Pillozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali coresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

1. 180. Lavagno, Pillozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-vicies bis, aggiungere il seguente:

20-vicies ter. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decor-

rere dal 1° gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.

20-*vicies quater*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni »;

b) le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004. ».

20-*vicies quinquies*. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

1. 181. Boccadutri, Marcon, Melilla.

(Inammissibile)

Aggiungere, infine il seguente comma:

20-*vicies quinquies*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è infine aggiunto il seguente comma;

11-*bis*. I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possono essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità.

1. 182. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Verifica del gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013).

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

1. 01. Paglia, Marcon, Melilla, Boccadutri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1.

(Modalità di regolazione delle variazioni dell'Imu standard e delle assegnazioni statali per l'anno 2012).

1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

1. 02. Lavagne, Marcon, Melilla, Bocca-dutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992,

n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 133/2013, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: 8,5 punti percentuali con le seguenti: 9,5 punti percentuali.

1-bis. 1. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 133/2013, è infine aggiunto il seguente comma:

5-bis. Con riferimento al comma 5, si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-bis. 2. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 5, del D.L. 133/2013, sono infine aggiunti i seguenti: Per tali importi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. All'eventuale minor gettito incassato dai Comuni, si provvedere mediante pari riduzione dell'auto-

rizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

1-bis. 3. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I comuni possono, nell'ambito della propria autonomia, escludere dal pagamento quanto dovuto dai contribuenti per l'anno 2013 a titolo di imposta municipale unica sull'abitazione principale ovvero prevedere che possa portato in detrazione da altri tributi o imposte comunali, anche nell'anno 2014.

3-ter. Dall'applicazione di cui al comma **3-bis** sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

1-bis. 4. Causi.

Sopprimerlo.

1-quinquies. 1. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Zolezzi.

Dopo l'articolo 1-sexies, inserire il seguente:

ART. 1-septies.

1. Le ferrovie abbandonate tra cui: i tratti di ferrovie pubbliche, statali o in concessione, a scartamento ordinario o ridotto, in tutto o in parte insistenti sul territorio italiano, attualmente soppressi, chiusi al traffico regolare da oltre un anno o mai entrati in servizio, che collegavano due o più stazioni, fermate o località di servizio, nonché i beni immobili demaniali ad esse pertinenti, tra cui le stazioni o locali di servizio iniziali e finali, passano nella piena proprietà del comune sul cui territorio insistono, qualora il comune abbia già realizzato, o abbia in corso di realizzazione, da completarsi entro un anno dall'approvazione della presente

legge di conversione, la trasformazione di esse in piste ciclabili. Il presente comma si applica altresì a quei comuni che, anche successivamente, realizzino la trasformazione dei tratti di ferrovia abbandonata sul proprio territorio in piste ciclabili. Il passaggio della proprietà dei beni avverrà attraverso specifiche intese tra gli enti interessati, verificate le condizioni di cui al presente articolo.

2. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché, per l'acquisto di buoni-taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministra-

zioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

1-sexies. 01. Pillozzi, Melilla, Marcon.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente: al comma 7, sostituire le parole: di 35 milioni di euro con le seguenti: di 37 milioni di euro e per l'anno 2014, di 5 milioni di euro, e dopo le parole: si provvede, aggiungere le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2013.

2. 1. Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **2. 2.** Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Businarolo, Castelli, Sorial, Brugnerto, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere i commi 1 e 2.

* **2. 3.** Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro;

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e, quanto a 5 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: e, quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 17;

c) al comma 2, sopprimere le parole: ovvero, in assenza *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente: al comma 17, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 10 milioni.

2. 4. Boccadutri, Melilla, Marcon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Tale indennizzo spesa esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato.

2. 5. Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Al comma 2, sopprimere le parole: da: ovvero fino alla fine del comma.

* **2. 6.** Liuzzi, Castelli, Nicola Bianchi, Catalano, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero, fino alla fine del comma.

* **2. 7.** Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.

(Ritirato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i). All'onere derivante da predetto comma si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

2. 8. De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2-bis.

2. 9. Gallo.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: a copertura dell'onere recato dal comma 1 del presente articolo con le seguenti: a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 11-octies e al comma 1 del presente articolo.

2. 10. Il Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3.01-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« 23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-*bis*. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente

disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 ».

2. 11. Busin, Bragantini, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3.01-*bis*. Al fine di risolvere il problema del contenzioso in merito al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di lavoro fra i funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS e i rappresentanti dei comitati dei Passi Carrai, con il compito di raggiungere un accordo fra le parti entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. 12. Busin, Bragantini, Fedriga.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.

2. 13. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; » con le seguenti: « possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; »;

2. 14. Dell'Orco, Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6-ter.

2. 38. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono inserite le seguenti: « previa comunicazione della certificazione energetica »

2. 15. Castelli.

Sopprimere i commi 10 e 11.

2. 16. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

2. 17. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 14, sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. 18. Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 14-bis, aggiungere il seguente:

14-ter. Al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, all'articolo 1, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione parlamentare nella definizione dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche, il Comitato interministeriale di cui al comma 14-bis, riporta, tramite audizioni nelle Commissioni parlamentari di competenza corrispondenti ai Ministri e Ministeri interessati, resoconto dettagliato delle modalità, stato di avanzamento e sviluppo dei programmi di missione.

2. 36. Currò, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.

Al comma 16, aggiungere il seguente:

Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole da « con uno o più decreti » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato , con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale. Agli oneri recati dal periodo precedente si provvede mediante le risorse rinvenienti dalla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 50 milioni a decorrere dal 2014 ».

2. 19. Giordano, Fratoianni, Costantino, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sopprimere il comma 16-bis.

***2. 20.** Orfini, Corella, Ascani, Blažina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

(Ritirato)

Sopprimere il comma 16-bis.

***2. 21.** Guidesi, Borghesi.

Al comma 16-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle fondazioni lirico-

sinfoniche che si doteranno di forme organizzative speciali viene decurtata una somma pari al 15 per cento della quota spettante del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il risparmio di spesa derivante dalla decurtazione di cui al precedente periodo viene ripartita proporzionalmente tra le fondazioni soggette alla disciplina di cui all'articolo 11 comma 15 lettera a) del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. 22. Gallo.

Sopprimere il comma 17.

2. 23. Borghesi, Guidesi.

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 24. Melilla, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere il comma 18.

2. 25. Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

***2. 26.** Fedriga, Borghesi, Guidesi.

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

***2. 37.** Misiani.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione ordinaria, purché superiori al 15 per cento. Per « controllo di fatto » si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, ha presentato la lista prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la maggioranza assoluta della lista medesima.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma *1-bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma *1-bis*. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli *2437-bis*, *2437-ter* e *2437-quater* del codice civile.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-*bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per cento.

1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la detiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che conferisce il controllo di fatto ai sensi del comma 1-*ter*, è obbligato a promuovere l'offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata superiore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione di cui al presente comma ed al comma 1-*bis* si applicano le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera a).

1-septies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*sexies* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-octies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-*septies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca.

1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente, legge, detengono una partecipazione che comporta l'obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi 1-*bis* e 1-*sexies*, non sono tenuti a promuovere l'offerta se riducono la propria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

Conseguentemente, all'articolo 106, commi 3-bis, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: « la partecipazione indicata nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « la parteci-

pazione indicata nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies ».

2. 27. Paolo Niccolò Romano, Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

2. 28. Nicola Bianchi, Catalano, Liuzzi, Iannuzzi, Paolo Niccolò Romano, Dell'Orco, De Lorenzis, Castelli.

Al comma 19, capoverso 3-bis, ottavo periodo, sopprimere le parole da: possono altresì prevedere a: con apposito avviso pubblico.

2. 29. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Castelli, Sorrial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Al comma 19, capoverso 3-bis, all'ultimo periodo, dopo le parole: e ambientali locali inserire le seguenti: , in particolare per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla depurazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione della fauna e degli habitat.,

2. 30. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorrial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. A titolo compensativo correlato all'onere di imbarco e transito dei passeggeri e merci verso le isole minori, il totale del 20 per cento dell'imposta applicata, di cui al comma 19, deve essere riconosciuta al comune, o in caso suddivisa egualmente per tutti i comuni, nel cui territorio insistono i porti di partenza dei collegamenti

con le isole minori che applicano tale imposta. Il versamento della quota complessiva del 20 per cento dell'imposta ai comuni ove insistono i porti di partenza è a carico dei medesimi soggetti individuati per la riscossione secondo le modalità specificate al comma 19.

2. 31. Currò.

Sopprimere il comma 20-bis.

***2. 32.** Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, D'Inca.

Sopprimere il comma 20-bis.

***2. 33.** Marzana.

Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:

20-ter. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

20-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 20-ter, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 20-ter, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

20-quinquies. Le risorse di cui al comma 20-ter, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

20-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 20-ter si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20-septies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.

2. 34. Melilla, Marcon, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 20-bis, aggiungere i seguenti:

20-ter. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite com-

plussivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 20-ter.

20-quinquies. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

20-sexies. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

2. 35. Melilla, Marcon, Boccadutri.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: per le finalità istituzionali o sociali aggiungere le seguenti: e con le modalità.

2-bis. 1. Ferranti, Marchi, Biffoni, Ermini, Mattiello, Morani, Vazio.

(Ritirato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: azienda medesima con le seguenti: al patrimonio dei comuni e delle regioni, salvaguardando i diritti dei creditori dell'azienda medesima.

2-bis. 2. Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima, con le seguenti: al patrimonio, in via

prioritaria, del comune ovvero a quello della provincia o della regione ove sono state poste in essere prevalentemente le attività delittuose.

2-bis. 3. Fava, Boccadutri, Marcon.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 48, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, con priorità per le attività delle forze dell'ordine e della sicurezza, nonché, a domanda, agli enti territoriali, a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. I veicoli, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sono destinati in via prioritaria alle forze dell'ordine nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e, a domanda, alle suddette cooperative ed associazioni. ».

2-bis. 4. Dadone, Nuti, D'Uva, Sarti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Nesci, Parentela, Castelli, Sorial.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

2-quater. 1. Dadone, Nuti, Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle aree della Lombardia e del Veneto interessate da eventi sismici od alluvionali a partire dall'anno 2009.

2-sexies. 1. Borghesi, Guidesi.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposizioni di cui:

a) all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2-sexies. 01. Marcon, Boccadutri, Mellilla.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: « ancorché siano » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezioni di quelli ».

2-sexies. 02. Palese.

Dopo l'articolo 2-sexies, aggiungere il seguente:

2-septies. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: « ancorché » è sostituita con la seguente: « a meno che ».

2-sexies. 03. Palese.

Dopo l'articolo 2-sexies aggiungere il seguente:

ART. 2-septies.

1. All'articolo 1, comma 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al capoverso 1-*quater*, dopo le parole: « non possono acquistare immobili a titolo oneroso » sono aggiunte le seguenti: « salvo quando ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento e qualora l'acquisto degli immobili sia parte integrante di progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio e la ripresa economica.

2-sexies. 04. Bini.